REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NATURA E DEL TERRITORIO

ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI STUDIO DELLA FAUNA SELVATICA ALL'INTERNO DELLE AREE GESTITE DALL'ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

tra

l'Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio con sede in via De Nicola 1 - 07100 Sassari, Partita IVA 00196350904, d'ora in poi denominato "Università", nella persona del Direttore Prof. Sandro Dettori, domiciliato per la sua carica presso la medesima struttura

e

l' **Ente Foreste della Sardegna**, con sede in Cagliari, viale Merello 86, Codice Fiscale e Partita IVA 02629780921, d'ora in poi denominata "Ente Foreste", rappresentato legalmente dal Dott. …… nella sua qualità di Direttore Generale dello stesso Ente e domiciliato per la sua carica presso la medesima Direzione Generale,
d'ora in poi denominate "parti"

PREMESSO CHE

- tra le funzioni attribuite all'Ente Foreste della Sardegna, art. 9 della L.R. 24/99 e ss.mm.ii., vi è quella di "... amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai Comuni e da altri Enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione .....", "promuovere, anche attraverso soggetti estranei all'Ente, attività di allevamento e diffusione faunistica…", "gestire centri di allevamento e recupero della fauna selvatica…";

- la conoscenza, la ricerca e la formazione superiore universitaria sono fattori strategici primari per la crescita sociale ed economica di un territorio;
- lo sviluppo di una stretta integrazione tra la ricerca di base ed applicata, gli sviluppi della stessa e tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa sono sempre più interconnessi, anche al fine di acquisire nuove conoscenze e sviluppare competenze innovative;
- il Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell'Università di Sassari, è stato a suo tempo incaricato dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna di realizzare la Carta Faunistica della Sardegna,
- che, per quanto attiene agli ungulati selvatici (muflone, cervo sardo, daino e cinghiale) e la piccola selvaggina (pernice sarda, lepre sarda e coniglio selvatico), lo studio è stato condotto principalmente presso le Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura ricomprese all'interno dei territori gestiti dall'Ente Foreste della Sardegna;
- che il Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell'Università di Sassari ha collaborato e attualmente collabora con l'Ente Foreste in alcuni studi relativi alla distribuzione e consistenza degli ungulati selvatici nei territori gestiti con l'Ente Foreste della Sardegna;
- considerato il comune interesse allo studio, tutela, conservazione e gestione del patrimonio faunistico della Regione Sarda;
- considerato che tale rapporto di collaborazione consente all'Ente di operare attraverso metodologie concordate e condivise con il Dipartimento, nella maniera più corretta ed efficiente, garantendo e tutelando maggiormente l'Amministrazione
- che l'Università e l'Ente Foreste ritengono di fondamentale importanza, per il perseguimento delle finalità proprie di ciascuno e per uno sviluppo del contesto generale in cui si trovano ad operare, favorire le forme di collaborazione e di interscambio reciproco di esperienza e conoscenza;
- che l'Università e l'Ente Foreste hanno manifestato la volontà di collaborare tra loro per le finalità del presente accordo quadro
- che è interesse reciproco definire un contesto organico generale da cui far derivare le diverse forme di collaborazione che dovranno trovare ambito all'interno del presente accordo quadro;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

II quadro di riferimento normativo della presente sezione è quello che deriva dalle disposizioni della Legge 21.02.1980 n. 28, della Legge 30.12.2010 n. 240, e del DPR 11.07.1980, n. 382.

Saranno inoltre riferimento la L.R. 24/99 (e s.m.i.), la L.R. 31/98 (e s.m.i) lo statuto, regolamenti e le delibere del CdA dell'Ente Foreste.

Art. 2

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro intende normare le modalità con le quali l'Ente Foreste e l'Università intendono collaborare ai progetti di ricerca di comune interesse.

In particolare la consulenza e la ricerca applicata interesseranno i diversi ambiti della biologia, genetica, etologia e gestione della fauna selvatica all’interno delle foreste demaniali e nei territori ad altro titolo gestiti, nonchè le tematiche di miglioramento delle tecniche di gestione ed allevamento della fauna selvatica presso le strutture dell’Ente Foreste della Sardegna.

A tal fine il Referente scientifico dell’Accordo per il Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio è il Prof. Marco Apollonio, professore ordinario di Zoologia presso l’Università di Sassari.

Art. 3

PROGETTI SPECIFICI DI RICERCA

L'esecuzione operativa della attività scaturenti dal presente Accordo dovrà essere contenuta in appositi progetti che le parti dovranno sottoscrivere ed approvare secondo i propri regolamenti.

I progetti, redatti da una delle parti, ovvero da un tavolo tecnico appositamente costituito e composto da entrambi i partner, dovranno contenere:

1. una indicazione degli obbiettivi che si intende raggiungere
2. le azioni e le attività necessarie al raggiungimento degli obbiettivi,
3. una stima dei costi necessari, in termini di risorse umane, materiali ed immateriali necessarie all'effettuazione delle attività di cui al precedente punto,

4. Un crono programma delle attività previste,
5. l'indicazione dei report intermedi di progetto,
6. un piano operativo di sicurezza/piano di sicurezza e coordinamento/ piano sostitutivo di sicurezza, qualora necessario a vigenti termini di legge.
7. L’individuazione degli specifici compiti del personale Ente Foreste e del Personale dell’Università degli Studi (Coordinatore scientifico, Responsabile di progetto per conto EFS, Responsabile di progetto per conto dell'Università, personale impiegato).

Art. 4

CONVENZIONI OPERATIVE

Quando necessario, al fine di rendere operativi i Progetti di cui all’art. 3, verranno stipulate apposite convenzioni che declinano le attività contenute nel progetto, individuando compiti, responsabilità ed oneri di ciascuna delle parti. Trovano definizione nelle convenzioni le risorse finanziarie, umane e materiali che ognuno dei partner mette a disposizione per lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento degli obbiettivi.
Vengono altresì indicate nelle convenzioni operative, le tempistiche, i prodotti, le scadenze e gli steps intermedi di utilizzo delle risorse messe a disposizione dai sottoscrittori.
I decisori degli enti con provvedimento autonomo individueranno ed impegneranno le risorse necessarie, nei limiti dettati dagli idonei capitoli del bilancio approvato e vigente.

Art. 5

RAPPORTI FRA LE PARTI

Rimane inteso che la convenzione di cui al precedente articolo dovrà espressamente indicare che:

1. i risultati della ricerca sono di proprietà di entrambe le parti, che possono, anche autonomamente provvedere a renderli pubblici con pubblicazione in riviste specializzate, siti internet, ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo, ferma restando la proprietà intellettuale dei soggetti partecipanti alla ricerca che dovranno essere nominalmente citati,
2. le parti si impegnano a mantenere la necessaria riservatezza in merito a procedure, tecniche, risorse logistiche, dati sensibili ed ogni altro dato di proprietà esclusiva;
3. l’Ente Foreste, al fine di consentire il contenimento della spesa, si impegna a garantire l’organizzazione logistica e la disponibilità, a titolo gratuito, di strutture che, quando possibile e fatte salve eventuali priorità istituzionali dei Servizi

Territoriali dell'Ente Foreste, possono accogliere docenti e studenti impegnati nelle suddette attività;

4. il Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell'Università degli Studi di Sassari si impegna a fornire adeguato supporto formativo e di aggiornamento per il personale dell'Ente Foreste della Sardegna che parteciperà alle attività di ricerca, monitoraggio e gestione faunistica
5. il Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell'Università degli Studi di Sassari si obbliga a provvedere alla necessaria copertura assicurativa del proprio personale contro eventuali infortuni contratti durante lo svolgimento delle ricerche.

Art. 6

DURATA

Il presente accordo quadro avrà durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato, ampliato e modificato per un ulteriore periodo di tre anni previo accordo sottoscritto tra le parti.

Art. 7

RECESSO ANTICIPATO

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo quadro notificando tale volontà di recesso all'altra parte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno un mese di preavviso. Qualsiasi modifica e integrazione al presente accordo quadro dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.

Cagliari, lì …… 2014

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI **DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NATURA E DEL TERRITORIO** PROF……	**ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA** DOTT. ……..